

### 19.3.1 - Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione Leader

Sottomisura:

- 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

Descrizione del tipo di intervento

Nell'ambito della presente sottomisura saranno sostenuti i progetti di cooperazione presentati dai GAL. La cooperazione può essere:

- interterritoriale cioè una cooperazione all'interno del territorio italiano;
- transnazionale cioè una cooperazione con altri stati membri della UE.

La cooperazione deve essere una risposta a problematiche emerse ed individuate nell'ambito della strategia locale di ogni singolo GAL che deve riportare sia la problematica sia i settori o gli ambiti per i quali si intende avviare una cooperazione e devono comunque riguardare progetti concreti.

Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Il sostegno sarà erogato in conto capitale.

Collegamenti con altre normative

Articoli 65-71 del regolamento UE 1303/2013 "Ammissibilità delle spese e stabilità"

Normativa sugli appalti pubblici

Orientamento sugli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali regolamento (UE) 1408/2013

Reg. (UE) 1303/2013.

Reg. (UE) 1305/2013, con particolare riguardo alle regole di ammissibilità delle spese previste dagli art. 65-71.

Reg. (UE) 1306/2013.

Beneficiari

Attori locali, GAL

## Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese di preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione, per quanto riguarda, in particolare, i costi relativi e finalizzati a progetti concreti:

- ricerca dei partner,
- azioni e attività di comunicazione ed informazione
- organizzazione di riunioni e incontri
- studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche, compresa l'ideazione e la redazione del progetto
- organizzazione e coordinamento attività di progettazione e animazione
- personale espressamente incaricato dell'attività di cooperazione
- coordinamento, monitoraggio e valutazione del progetto
- costituzione e gestione corrente di una eventuale struttura comune
- azione attuativa comune.

Le spese relative all'azione attuativa comune sono ammissibili sulla base delle tipologie di spesa ammissibile e delle condizioni stabilite dal PSR e dal PSL per le singole misure/interventi attivati.

E' ammissibile anche la quota degli eventuali costi comuni sostenuti nell'ambito delle attività di cooperazione, ossia le spese che devono essere condivise dai partner.

Le linee e le categorie di spesa ammissibile sono ulteriormente precisate dalle disposizioni attuative, anche in funzione di possibili linee guida definite a livello nazionale, allo scopo di assicurare la massima omogeneità e condivisione operativa delle modalità di attuazione dell'intervento.

Le spese sono ammissibili dalla data di presentazione della domanda di aiuto relativa alla misura 19.4.

## Condizioni di ammissibilità

I progetti e le operazioni selezionate devono essere in linea con le priorità identificate nell'accordo di partenariato, con quelle dei regolamenti sullo sviluppo rurale e devono contribuire agli obiettivi della strategia locale di sviluppo.

Gli interventi di cooperazione devono essere:

- previsti e programmati nell'ambito della strategia di sviluppo locale, per quanto riguarda i relativi progetti selezionati e proposti da parte di ogni singolo GAL (idea-progetto, ambito territoriale, tipologia di partner, spesa programmata), in coerenza con la relativa strategia di sviluppo locale
- attivati sulla base di appositi progetti di cooperazione presentati alla Regione unitamente alla relativa domanda di aiuto, sulla base del quadro delle idee-progetto e del piano finanziario approvati nell'ambito del PSL; i progetti sono valutati dalla Regione ai fini della relativa

ammissibilità e del conseguente finanziamento

- coerenti con le tipologie di progetto definite dal Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 44, par. 1, lettere a) e b).

Ciascun progetto prevede la stipula di un Accordo tra i singoli partner ed attiva una specifica azione attuativa comune, in coerenza con gli obiettivi del progetto e con le iniziative attivate dagli altri partner, da realizzare attraverso le misure/interventi previsti dal PSL.

Possono essere partner del progetto, oltre ad altri GAL, i soggetti definiti dal Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 44, par. 2, lettere a) e b).

Nell'ambito di ciascun progetto, la spesa pubblica programmata e ammessa non può essere inferiore a 100.000,00 euro; la quota di spesa per la realizzazione dell'azione attuativa comune non può essere inferiore al 90% della spesa ammessa del progetto.

La spesa pubblica programmata e ammessa, a supporto della presente sotto-misura, non può essere superiore al 10% della spesa pubblica programmata per l'intervento 19.2.1.

Principles with regards to the setting of selection criteria

I criteri di selezione saranno definiti nell'ambito del Comitato di Sorveglianza ed in partnership con i GAL costituiti o in via di costituzione sulla base dello strategie di sviluppo locale. I criteri dovranno essere definiti sulla base dei seguenti principi:

1. qualità ed originalità della proposta;
2. localizzazione delle azioni di cooperazione in particolare per ambiti territoriali difficili e mai raggiunti da interventi previsti dalle iniziative LEADER precedenti;
3. pertinenza e coerenza con il piano di sviluppo locale
4. qualità del partenariato;
5. grado di coinvolgimento degli operatori.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

E' previsto un aiuto corrispondente al 100% della spesa ammissibile a sostegno delle spese di preparazione e realizzazione. Per quanto riguarda la spesa relativa alla realizzazione dell'azione attuativa comune sono applicabili i livelli di aiuto previsti dal PSL per la singola misura/intervento.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

*Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Vedi misura

*Misure di attenuazione*

Vedi misura

*Valutazione generale della misura*

Vedi misura

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedi misura

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Vedi misura

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedi misura

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Vedi misura

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedi misura

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Vedi misura

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Vedi misura

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedi misura

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Vedi misura